



Comune di Galliera
Provincia di Bologna

ORDINANZA

n. 12 del 02/05/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.L.G. 18 AGOSTO 2000, N. 267 FINALIZZATA AL RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.P.C.M. DEL 26.04.2020.

Emessa da: SINDACO

A firma di: ZANNI STEFANO

Soggetti destinatari: CITTADINANZA - 40015 GALLIERA (BO)

CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE RENO GALLIERA - VIA FARISELLI 4 - 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO)

PREFETTURA DI BOLOGNA - 40100 BOLOGNA (BO)

STAZIONE DEI CARABINIERI DI GALLIERA - VIA ROMA - 40015 GALLIERA (BO)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

Sede Municipale: Piazza Eroi della Libertà n.1 – 40015 Galliera (Bo) Tel 051/6672911

PEC: comune.galliera@pec.renogalliera.it – sito web: www.comune.galliera.bo.it

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.L.G. 18 AGOSTO 2000, N. 267 FINALIZZATA AL RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.P.C.M. DEL 26.04.2020.

IL SINDACO

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 "Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna", in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito anche D.P.C.M.) del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";



COMUNE DI GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

Sede Municipale: Piazza Eroi della Libertà n.1 – 40015 Galliera (Bo) Tel 051/6672911

PEC: comune.galliera@pec.renogalliera.it – sito web: www.comune.galliera.bo.it

Richiamati i decreti del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna qui di seguito elencati:

- n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19” con cui, per garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all'emergenza sanitaria in atto, è stata formalmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo nazionale;
- n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"”;
- n. 17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020 n. 1”;
- n. 29 dell'08 marzo 2020, n. 31 del 09 marzo 2020, n. 32 del 10 marzo 2020, n. 35 del 14 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”;
- n. 34 in data 12/03/2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”
- n. 36 del 15 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. Modifiche alle proprie precedenti ordinanze approvate con decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020.”;
- n. 41 del 19 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. contrasto alle forme di assembramento di persone.”;
- n. 45 del 21 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19.”;
- n. 58 del 4 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19.”;
- n. 61 del 11 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19.”;
- n. 66 del 22 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020.”;
- n. 74 del 30 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19”;

Preso atto che nel DPCM del 26 aprile 2020 all'art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” è riportato:

- alla lettera d) che è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
- alla lettera e) che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale



COMUNE DI GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

Sede Municipale: Piazza Eroi della Libertà n.1 – 40015 Galliera (Bo) Tel 051/6672911

PEC: comune.galliera@pec.renogalliera.it – sito web: www.comune.galliera.bo.it

di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

- alla lettera f) che non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- alla lettera i) che l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Richiamata la propria ordinanza Sindacale n. 7 del 18.03.2020 riportante "Misure temporanee e preventive per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e per evitare fenomeni di assembramento delle aree";

Valutato necessario definire ulteriori e specifiche prescrizioni finalizzate alla messa in atto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 così come previste queste ultime dal vigente D.P.C.M. del 26.04.2020 nonché dall'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia – Romagna n. 74 del 30 aprile 2020;

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Visti:

- la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

ORDINA

per le motivazioni e i fini riportati in premessa e qui integralmente richiamati, nel rispetto delle prescrizioni riportate all'art. 1 del vigente D.P.C.M. del 26.04.2020 la riapertura alla cittadinanza:

1. dei parchi e giardini pubblici ed aree verdi presenti sul territorio comunale;
2. dell'area pubblica di sgambamento cani di via Costruttori di Pace;
3. la riapertura alla cittadinanza dei luoghi di culto presenti sul territorio comunale, per quanto di competenza;

con le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. alle cerimonie funebri possano partecipare fino ad un massimo di 15 (quindici) persone compresi i congiunti del defunto, il celebrante con i ministranti ed il personale addetto alla sepoltura;
2. l'ingresso nelle due aree cimiteriali comunali (capoluogo e Galliera località antica) deve avvenire nel rispetto delle distanze minime tra persone (distanza minima almeno 1 metro) indossando obbligatoriamente una mascherina protettiva;



COMUNE DI GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

Sede Municipale: Piazza Eroi della Libertà n.1 – 40015 Galliera (Bo) Tel 051/6672911

PEC: comune.galliera@pec.renogalliera.it – sito web: www.comune.galliera.bo.it

3. durante lo svolgimento delle cerimonie funebri, l'accesso alle aree cimiteriali viene interdetto per il tempo strettamente necessario a consentire lo svolgimento della stessa, nel rispetto delle prescrizioni imposte per contrastare la diffusione del Covid-19;
4. le aree attrezzate per attività ludiche/sportive presenti all'interno di parchi e giardini pubblici rimangono interdette all'utilizzo da parte della cittadinanza (a mero titolo esemplificativo: aree giochi bimbi, aree con attrezzi ginnici, campi da basket, ...);
5. le panchine presenti all'interno di parchi e giardini pubblici rimangono interdette all'utilizzo da parte della cittadinanza;
6. non è consentita la pratica di sport di squadra o di gruppo all'interno dei parchi e giardini pubblici;
7. è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
8. all'interno di parchi e giardini pubblici e delle aree di sgambamento cani non è consentito consumare cibi di nessuna natura o assumere bevande ad esclusione della sola acqua e di integratori di sali minerali al fine di assicurare il benessere psicofisico del proprio corpo anche a seguito della pratica di attività ludico-ricreativa;
9. nei percorsi ciclopedonali è consentita la percorrenza mantenendo le distanze di sicurezza interpersonali, evitando ogni forma di assembramento e limitando le soste allo stretto indispensabile;
10. è vietato detenere e/o consumare bevande alcoliche all'interno di parchi e giardini pubblici e delle aree di sgambamento cani;
11. l'accesso alle aree pubbliche destinate allo sgambamento cani (via Costruttori di Pace) è consentito per un massimo di n. 3 persone contemporaneamente (massimo un accompagnatore per singolo animale) e per una permanenza massima consigliata di trenta minuti ciascuna;

La presente ordinanza ha decorrenza dal 04/05/2020 e ha validità fino a tutto il 17/05/2020 salvo diverse disposizioni legate al perdurare delle condizioni di emergenza dettate da successivi provvedimenti regionali e/o nazionali, in presenza dei quali il presente atto è da intendersi prorogato d'ufficio fino al nuovo termine così definito.

RACCOMANDA

in ogni zona del Comune di Galliera:

- il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza previste dal DPCM 26.04.2020, oltre che dai Decreti emanati dal Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna;
- che le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita evitino di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

DISPONE

- 1 di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line sul sito Internet del Comune;
- 2 di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza ai seguenti destinatari:
 - Prefettura di Bologna;
 - Comando dei Carabinieri (stazione locale);
 - Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione Reno – Galliera;



COMUNE DI GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

Sede Municipale: Piazza Eroi della Libertà n.1 – 40015 Galliera (Bo) Tel 051/6672911

PEC: comune.galliera@pec.renogalliera.it – sito web: www.comune.galliera.bo.it

DISPONE INOLTRE CHE

in caso di criticità e/o di situazioni potenzialmente pericolose da generare emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il sindaco si riserva la possibilità di disporre ulteriori azioni prescrittive non contemplate dalla presente Ordinanza come anche la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto alla lettera e) dell'art. 1 del D.P.C.M. del 26.04.2020 al fine di preservare la pubblica e privata incolumità oltre al rispetto delle norme igienico-sanitarie imposte dalla vigente normativa nazionale e regionale volta al contrasto alla diffusione del Covid-19;

INFORMA INOLTRE CHE

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla notificazione, ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971, n. 1034 oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione nei termini e nei modi previsti dal DPR 24/11/1971 n. 1199;
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare pena le sanzioni previste dalla legge. Ciascun cittadino è tenuto a segnalare ogni anomalia ai provvedimenti statali e regionali compreso la presente, alle autorità competenti per le sanzioni conseguenti;

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ha decorrenza dal 4 maggio 2020 e validità fino al 17 maggio 2020 compreso – salvo diversa disposizione - e viene resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

IL SINDACO

Stefano Zanni

(documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)